

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

## **Omologa di un accordo di ristrutturazione per un debito bancario di € 129.473.347,20 – Decreto del Tribunale di Milano del 30.05.2019**

Enorme soddisfazione per aver portato a buon fine la procedura di ristrutturazione ex art. 182 bis e septies L.F. in favore di un gruppo societario con esposizione nei confronti del ceto bancario di € 129.473.347,20

La procedura adottata desta particolare interesse non solo per i valori oggetto di definizione, ma anche perché 5 Banche su 19 non hanno prestato il proprio consenso all'accordo di ristrutturazione, ma nonostante ciò a quelle dissenzienti gli effetti sono stati estesi ex art. 182 septies l.f..

In buona sostanza, a fronte del raggiungimento delle percentuali previste ex lege, le Banche che non hanno votato o hanno votato negativamente sono state coartate all'accettazione del piano.

Nel caso specifico, poi, è stato previsto che, al puntuale rispetto di quanto concordato, i debiti debbano intendersi estinti e ciò comporta l'estensione del conseguente effetto liberatorio anche in favore dei fideiussori, legati da un vincolo di accessorietà con il debitore principale.

AVV. ALESSIO ORSINI

SI PRENOTI A DEBITO



**Tribunale di Milano**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**  
**AR / 2019**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. Irene Lupo                      Presidente  
dott. Luisa Vasile                     Giudice  
dott. Guendalina Pascale          Giudice relatore  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

*avente ad oggetto: omologa di accordo di ristrutturazione ex art. 182bis LF con estensione dell'accordo ai creditori finanziari non aderenti ex art. 182septies LF.*

1. La società \_\_\_\_\_, operativa nel settore edilizio-immobiliare, ha utilizzato, dapprima, lo strumento di cui all'art. 67 lett d) LF nell'estate del 2014, al fine di superare il proprio stato di crisi e, successivamente, dopo un'operazione di fusione deliberata nel 2017 che ha visto l'incorporazione nella stessa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ delle società del gruppo societario facente capo alla famiglia \_\_\_\_\_, ha presentato un ricorso ex art. 182bis co. 6 LF alla fine del 2018, ottenendo l'inibitoria richiesta e la fissazione del termine dell'11.2.19 per il deposito dell'accordo di ristrutturazione.
2. A seguito, tuttavia, del mancato deposito dell'accordo medesimo nel termine assegnato e della relativa declaratoria di inefficacia del cd. decreto di blocco, la società si è risolta a usufruire dello strumento previsto dagli artt. 182bis e septies LF, depositando il ricorso e tutta la documentazione ivi prevista. In particolare, l'accordo di cui è richiesta l'omologa, anche ex art. 182septies LF, prevede un riscadenziamento del debito in cinque anni, senza interessi, al fine di consentire la completa dismissione del patrimonio immobiliare della società e consente ai creditori ipotecari di accettare la vendita a un prezzo inferiore alla stima, con correlata rinuncia al privilegio per la parte di credito non soddisfatta;
3. Con riferimento ai termini per le opposizioni, deve rilevarsi che l'accordo di ristrutturazione risulta visibile al registro delle imprese a partire dal 19.3.19, sicchè il termine per le opposizioni dei creditori tout court non aderenti è vanamente spirato in data **18.4.19**. Per quanto concerne, invece, i cinque creditori finanziari non aderenti (identificabili in \_\_\_\_\_ srl,



spa, srl, srl e srl), occorre rilevare che il ricorso e i relativi allegati sono stati notificati a mezzo pec, con ultima notifica in data 3.4.19, sicchè il termine per le relative opposizioni è vanamente spirato in data 3.5.19, con la precisazione che l'ultima notifica è intervenuta a srl, la quale ha espressamente dichiarato di non opporsi al provvedimento ex art. 182septies LF.

4. Orbene, in mancanza di opposizioni, occorre verificare, ai fini dell'omologa dell'accordo ai sensi e per gli effetti degli artt. 182bis e 182septies LF la positiva ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 LF in capo all'imprenditore commerciale: nulla quaestio sulla sussistenza della qualifica soggettiva della società, che è impresa commerciale e supera le cd. soglie di fallibilità, come si evince chiaramente dalla visura camerale in atti e dai bilanci di esercizio depositati;
- b) stato di crisi dell'imprenditore: anche questo dato può ritenersi assodato, attese, da un lato, le dichiarazioni confessorie esplicitate in ricorso e sopra sintetizzate e, dall'altro, le risultanze contabili rassegnate in atti;
- c) intervenuta stipulazione dell'accordo con creditori che raggiungono almeno il 60% dell'indebitamento complessivo: la prova documentale è in atti circa l'intervenuta adesione all'accordo di 12 creditori pari a circa l'84% del monte debitorio complessivo (creditori per euro 108.758.494,00 su un monte debitorio di circa euro 129.473.347,20, v. doc. 1);
- d) indebitamento cd. finanziario non inferiore al 50% dell'indebitamento complessivo: nella fattispecie *sub iudice* la relativa proporzione documentata è pari al 94%
- e) inserimento dei creditori finanziari in categorie omogenee e intervenuto raggiungimento in ciascuna categoria di una percentuale di adesione pari al 75%: nel piano sono previste 4 categorie di creditori omogenei (ipotecari, chirografari, contenziosi e controgarantiti), con percentuali di adesione pari rispettivamente all'82%, al 94%, al 100% e al 100%;
- f) intervenuto deposito di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 LF: dimostrato dalla produzione allegata al ricorso;
- g) conduzione in buona fede delle trattative e flussi informativi: è rassegnata in atti la copiosa documentazione in merito alle trattative che, sin dal deposito dell'istanza ex art. 182bis co. 6 LF rivolta a ottenere il cd. automatic stay, hanno interessato l'intero ceto creditorio finanziario, con comunicazioni circolarizzate a tutto tondo, all'esito delle quali, dei cinque creditori finanziari formalmente non aderenti, in realtà due non hanno avuto la materiale



tempistica per la delibera positiva ( ..... srl, la quale, infatti, ha espressamente dichiarato di non opporsi alla cd. estensione, e ..... srl);

- h) idoneità dell'accordo a garantire il pagamento dei creditori estranei "tout court" (pari a euro 797.505,64) nel termine di 120 giorni dall'omologa: detta idoneità, attestata dal professionista che ha redatto la relazione ex art. 182 bis LF, emerge dalla sussistenza di relevantissimi flussi di cassa derivanti dalla locazione degli immobili, pari a circa euro 1.100.000,00 già incassati per l'anno 2018, sufficienti al pagamento richiesto nel termine di legge;
- i) la soddisfazione dei creditori finanziari non aderenti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili: sul punto l'attestazione si palesa sufficientemente analitica, avendo considerato il vantaggio conseguente alla possibilità di rendere più efficaci le singole vendite, rispetto al modello competitivo, attraverso lo strumento del degrado al chirografo dell'importo di credito ipotecario eccedente rispetto all'effettivo corrispettivo di vendita;
5. sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la richiesta omologa e per il provvedimento ex art. 182septies LF.

P Q M

Visti gli artt. 182-bis e septies L.F.;

1) omologa l'accordo di ristrutturazione presentato ex art. 182-bis L.F. dalla società ..... srl CF ..... , con sede legale in ..... , via ..... n. .... , con estensione dei suoi effetti anche nei confronti di ..... srl, ..... spa, ..... srl, ..... srl e ..... srl;

2) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, il 30.5.19

Il Presidente

Dott.ssa Irene Lupo

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale

